



Direttiva UFSC

n. 10.19.03.01 del 1° marzo 2019

**Modalità di collaborazione tra
le autorità dello stato civile e la
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)**

Collaborazione nel settore dell'asilo e degli stranieri

**Visto l'articolo 84 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC),
l'Ufficio federale dello stato civile emana la seguente direttiva.**

Indice

1	Introduzione	3
2	Panoramica dei compiti, basi legali e collaborazione con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)	3
2.1	L'ingiunzione a procurarsi documenti	3
2.2	Messa al sicuro di documenti	4
2.3	Inoltro di documenti messi al sicuro	4
2.3.1	Modalità di inoltro	4
2.3.2	Verifica dei documenti da parte delle autorità dello stato civile	4
2.3.3	Procedura in caso di sospetto di un reato	5
2.4	Comunicazione di fatti di stato civile alla SEM	5
2.5	Comunicazione concernente l'elusione del diritto in materia di stranieri e di soggiorno	6
2.6	Consultazione dei fascicoli d'asilo e informazioni della SEM	6
2.6.1	Consultazione dei fascicoli d'asilo	6
2.6.2	Informazioni sulle possibilità di procurarsi dei documenti	7
3	Gli statuti secondo il diritto in materia di asilo e stranieri in dettaglio	7
3.1	Permesso di dimora e permesso di domicilio – Permessi B e C	7
3.1.1	Definizione dello statuto	7
3.1.2	Persone senza qualità di rifugiato con permessi B o C	7
3.1.3	Rifugiati con permessi B o C	8
3.2	Ammissione provvisoria – Permesso F	8
3.2.1	Definizione dello statuto	8
3.2.2	Rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F)	9
3.2.3	Persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato (perm. F)	9
3.3	Richiedenti l'asilo e richiedenti l'asilo respinti – Permesso N	10
3.3.1	Definizione dello statuto	10
3.3.2	Richiedenti l'asilo (permesso N)	10
3.3.3	Richiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato con o senza permesso N	10
3.4	Persone bisognose di protezione – Permesso S	11
3.4.1	Definizione dello statuto	11
3.4.2	Persone bisognose di protezione (permesso S)	11
3.5	Conferma scritta degli uffici di migrazione	12
4	Entrata in vigore	12

1 Introduzione

Per documentare fatti di stato civile riguardanti stranieri e rilevare stranieri nel registro dello stato civile, le autorità dello stato civile svizzere devono collaborare con le autorità svizzere di migrazione. Ciò concerne in particolare i seguenti settori:

- l'ingiunzione rivolta allo straniero di procurarsi i documenti,
- la messa al sicuro, la verifica e l'inoltro di documenti,
- la comunicazione di fatti di stato civile e di elusioni del diritto in materia di stranieri,
- la consultazione dei fascicoli d'asilo e la richiesta di informazioni presso le autorità di migrazione.

Gli obblighi e le competenze delle autorità dello stato civile in questi settori dipendono dallo statuto giuridico dello straniero in questione. In una prima fase le autorità dello stato civile esaminano pertanto il permesso per stranieri presentato (permesso B, C, F, N o S). Se quest'ultimo non consente di determinare con sufficiente precisione lo statuto, le autorità dello stato civile possono consultare il Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per accertamenti oppure chiedere una conferma dello status giuridico alle autorità di migrazione. La determinazione dello statuto nonché i relativi obblighi e competenze delle autorità dello stato civile sono illustrati in dettaglio per ogni permesso per stranieri al numero 3.

Agli allegati 3 e 4 figurano a titolo di complemento una tabella sinottica degli obblighi e delle competenze delle autorità dello stato civile per quanto il procacciamento e messa al sicuro di documenti nell'ambito degli stranieri così come una breve descrizione dei singoli statuti secondo il diritto in materia di asilo e stranieri delle persone colpite.

2 Panoramica dei compiti, basi legali e collaborazione con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

2.1 L'ingiunzione a procurarsi documenti

In virtù dell'articolo 15a capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile [OSC; RS 211.112.2], ai fini del rilevamento nel registro dello stato civile gli stranieri devono presentare i documenti necessari (in particolare quelli concernenti l'identità, la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile e la cittadinanza).

A tal scopo le autorità dello stato civile sono autorizzate a ingiungere agli stranieri che si trovano in Svizzera di procurarsi i documenti rilasciati dal loro Paese di origine o da uno Stato terzo ottenibili senza prendere contatto con le autorità del Paese di origine.

L'ingiunzione a procurarsi documenti mancanti prendendo contatto con le autorità del Paese di origine è ammissibile se non comporta alcun pericolo per la persona in questione (stranieri senza qualità di rifugiato).

Per contro, non può essere ingiunto a stranieri di procurarsi documenti prendendo contatto con le autorità del Paese di origine se queste ultime potrebbero perseguirli (richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione o rifugiati). In questo caso gli interessi alla protezione delle persone (potenzialmente) perseguitate hanno la priorità.

2.2 Messa al sicuro di documenti

La messa al sicuro di documenti rilasciati dal Paese di origine o da uno Stato terzo che potrebbero fornire indicazioni sull'identità di uno straniero del settore dell'asilo è disciplinata nella legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

Conformemente all'articolo 10 capoverso 2 LAsi in combinato disposto con l'articolo 2b dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999 relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311), le autorità e i servizi amministrativi devono mettere al sicuro e inoltrare alla SEM i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera.

Gli altri documenti che possono fornire indicazioni sull'identità di una persona comprendono in particolare i documenti di stato civile, le prove dei rapporti di famiglia, i certificati di battesimo, i documenti comprovanti la cittadinanza, i certificati per rifugiati, le patenti di guida e le carte d'identità militari (art. 2b cpv. 2 OAsi 1).

Nel caso di rifugiati, invece, sono messi al sicuro soltanto i passaporti e i documenti d'identità rilasciati dallo Stato d'origine (art. 10 cpv. 5 LAsi).

2.3 Inoltro di documenti messi al sicuro

2.3.1 Modalità di inoltro

Le autorità dello stato civile mettono al sicuro i documenti che possono fornire indicazioni sull'identità di una persona e li inoltrano senza indugio alla SEM nell'originale al fine di velocizzare la procedura d'asilo (art. 2b cpv. 1 OAsi 1). È fatta salva un'eventuale verifica dell'autenticità dei documenti o la consegna alle autorità di perseguimento penale in caso di sospetto di reato (cfr. n. 2.3.2 e 2.3.3). In questi casi occorre inoltrare immediatamente alla SEM una copia del documento in questione e in seguito, solo a conclusione di questi lavori, far seguire gli originali. I documenti messi al sicuro devono essere inoltrati anche se la persona non è rilevata nel registro dello stato civile, ad esempio in ragione del ritiro di una domanda di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio.

I documenti messi al sicuro devono essere consegnati nell'originale alla SEM, che li conserva (art. 31 cpv. 2 OSC). In analogia all'articolo 33 capoverso 2 OSC, l'ufficio dello stato civile allestisce una copia autenticata dei documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile. Successivamente inoltra alla persona in questione il modulo di ricevuta della messa al sicuro di documenti (cfr. allegato 1).

Se in seguito le autorità dello stato civile necessitano degli originali, su richiesta la SEM li mette loro a disposizione per una consultazione temporanea (art. 31 cpv. 2 ultimo periodo OSC).

2.3.2 Verifica dei documenti da parte delle autorità dello stato civile

Le autorità dello stato civile verificano i documenti o assegnano il mandato alla competente rappresentanza svizzera all'estero conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera g OSC e alle pertinenti istruzioni dell'UFSC.

Se necessario, la verifica approfondita dei documenti può essere ordinata per tutti gli stranieri. In analogia all'ingiunzione di procurarsi documenti rilasciati dal Paese di origine, va considerata la situazione di soggiorno dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione e dei richiedenti l'asilo (coloro la cui qualità di rifugiato non è ancora accertata): l'autorità dello stato civile

che assegna il mandato deve chiedere alla rappresentanza svizzera all'estero di effettuare la verifica approfondita con la necessaria discrezione. A tal scopo deve attirarne l'attenzione sulla qualità di rifugiato o di persona bisognosa di protezione oppure sulla procedura d'asilo in corso, ossia su circostanze che impediscono la presa di contatto con le autorità del Paese d'origine.

Per la verifica approfondita la competente rappresentanza svizzera necessita dei documenti originali; per questa ragione, il loro inoltro immediato alla SEM secondo l'articolo 2b capoverso 1 OAsi 1 è sospeso. Al posto degli originali l'autorità dello stato civile inoltra immediatamente alla SEM una copia, indicando il termine entro il quale prevede di poter far seguire gli originali.

Al termine della verifica approfondita l'autorità dello stato civile trasmette alla SEM i documenti originali e l'esito della verifica (cfr. anche art. 10 cpv. 3 LAsi). È sempre l'autorità dello stato civile che ha ordinato la verifica a comunicarne l'esito alla SEM, senza coinvolgere il settore Infostar (SIS).

2.3.3 Procedura in caso di sospetto di un reato

Le autorità dello stato civile sono tenute a denunciare alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale il sospetto di un reato (art. 43a cpv. 3^{bis} del Codice civile svizzero [CC; RS 210] e art. 16 cpv. 7 OSC).

Le autorità dello stato civile allegano alla denuncia i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente.

In questo caso l'autorità dello stato civile denunciante inoltra alla SEM una copia della denuncia e del documento. L'esito delle indagini e il documento in originale sono parimenti trasmessi alla SEM.

2.4 **Comunicazione di fatti di stato civile alla SEM**

Conformemente all'articolo 51 OSC, devono essere comunicati alla SEM le nascite, i riconoscimenti, i matrimoni e le unioni domestiche registrate nonché le morti relative alle seguenti categorie di persone:

- richiedenti l'asilo (permesso N),
- persone bisognose di protezione (permesso S),
- persone ammesse provvisoriamente (permesso F),
- rifugiati con permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C),
- persone ammesse provvisoriamente del settore dell'asilo (permesso F) e
- richiedenti l'asilo respinti (permesso N o nessun documento).

L'ufficio dello stato civile effettua la comunicazione se una delle seguenti persone interessate dal fatto di stato civile da comunicare appartiene a una delle suddette categorie di stranieri:

- in caso di nascita: la madre o il padre;
- in caso di riconoscimento: l'autore del riconoscimento, la madre o il bambino;
- in caso di matrimonio: la sposa o lo sposo;
- in caso di registrazione dell'unione domestica: uno dei partner;
- in caso di decesso: il defunto o il congiunto/partner registrato.

2.5 Comunicazione concernente l'elusione del diritto in materia di stranieri e di soggiorno

L'ufficio dello stato civile competente per la procedura preparatoria al matrimonio o per la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno della persona in questione i fatti indicanti che il matrimonio (o l'unione domestica) è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 74a cpv. 7 e 75m cpv. 7 OSC). Comunica inoltre l'identità delle persone in questione che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera (art. 67 cpv. 5 e 75f cpv. 5 OSC).¹

2.6 Consultazione dei fascicoli d'asilo e informazioni della SEM

2.6.1 Consultazione dei fascicoli d'asilo

Se il rilevamento nel registro dello stato civile (Infostar) o il ricevimento di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 41 CC esigono ulteriori accertamenti, le autorità dello stato civile possono consultare presso la SEM il fascicolo della persona in questione o chiederne delle copie. A tal scopo devono dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 19 capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) sono adempiute, ossia che nel caso specifico i dati richiesti sono loro indispensabili per l'adempimento del loro compito legale. Ciò vale in particolare se l'identità o la capacità al matrimonio della persona in questione non è accertata, se sussistono dubbi relativamente ai documenti presentati o alla dichiarazione ricevuta oppure se i documenti richiesti non possono essere procurati per motivi oggettivi. Le domande in tal senso vanno presentate, utilizzando il modulo «Domanda di consultazione di un fascicolo d'asilo» (cfr. allegato 2), al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

¹ Cfr. le direttive UFSC n. 10.11.01.02 Matrimoni e unioni domestiche registrate di cittadini stranieri: prova della legalità del soggiorno e comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione del 1° gennaio 2011 (stato: 1° febbraio 2014) nonché n. 10.07.12.01 Abusi relativi alla legislazione sugli stranieri del 5 dicembre 2007 (stato: 1° febbraio 2014); entrambe ottenibili all'indirizzo eazw.admin.ch.

La consultazione del fascicolo è possibile in ogni fase della procedura d'asilo e addirittura dopo lo scadere del termine di partenza. Se la SEM gli ha messo a disposizione documenti originali presentati dalla persona in questione nel quadro della procedura d'asilo, l'ufficio dello stato civile deve ritomarli alla SEM non appena ne ha terminato la consultazione. Ciò vale anche per i documenti di stato civile. Se si tratta di documenti giustificativi relativi alla documentazione dei dati dello stato civile, occorre mettere agli atti copie autenticate degli originali (in analogia all'art. 33 cpv. 2 OSC).

2.6.2 Informazioni sulle possibilità di procurarsi dei documenti

Alle domande dagli uffici di stato civile su come procurarsi determinati documenti in Paesi specifici risponde la sezione Analisi della SEM tenendo conto delle risorse disponibili. Le domande vanno indirizzate a coi@sem.admin.ch.

3 Gli statuti secondo il diritto in materia di asilo e stranieri in dettaglio

3.1 Permesso di dimora e permesso di domicilio – Permessi B e C

3.1.1 Definizione dello statuto

Un permesso di dimora (permesso B) è rilasciato a stranieri che intendono stabilirsi in Svizzera con o senza attività lucrativa per un determinato scopo (dimoranti). Anche le persone a cui è stato accordato l'asilo ricevono un permesso di dimora (art. 60 LAsi).

Alla scadenza del termine legale, i dimoranti con o senza qualità di rifugiato possono ricevere un permesso di domicilio (permesso C) al posto del permesso B.

Nel caso dei rifugiati, di norma sul permesso B figura un'indicazione relativa alla qualità di rifugiato. Ciò non vale però in determinate situazioni e neppure per il permesso C, per cui, in caso di dubbi, occorre verificare in SIMIC se la persona in questione ha effettivamente la qualità di rifugiato.

3.1.2 Persone senza qualità di rifugiato con permessi B o C

Ingiunzione a procurarsi documenti: a queste persone è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili e documenti nuovi che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine.

Obbligo di messa al sicuro: dato che la LAsi non si applica a queste persone, l'obbligo di messa al sicuro dei documenti decade.

Verifica dei documenti: i documenti di queste persone possono essere sottoposti a una verifica approfondita illimitata.

Comunicazione di fatti di stato civile: in virtù dell'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile concernenti stranieri devono essere comunicati alla SEM soltanto se è applicabile la LAsi. In questo caso la comunicazione non ha dunque luogo.

3.1.3 Rifugiati con permessi B o C

Ingiunzione a procurarsi documenti: ai rifugiati è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili che non esigono il contatto con le autorità del Paese d'origine. Per contro non è possibile ingiungere loro di procurarsi nuovi documenti che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine in quanto, nel caso di rifugiati con permessi B o C, queste ultime vanno considerate potenzialmente persecutorie.

Obbligo di messa al sicuro: in virtù dell'articolo 10 capoverso 5 LAsi, nel caso dei rifugiati vanno messi al sicuro e inoltrati alla SEM unicamente i passaporti e i documenti d'identità.

Verifica dei documenti: i documenti dei rifugiati possono essere sottoposti a una verifica approfondita. La relativa domanda deve però far emergere con chiarezza la qualità di rifugiato della persona in questione. Va dunque ricordato alla rappresentanza svizzera incaricata di fare in modo che la verifica approfondita sia eseguita con la discrezione resa necessaria dalle circostanze (cfr. n. 2.3.2).

Comunicazione di fatti di stato civile: conformemente all'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile devono essere comunicati alla SEM dall'ufficio di stato civile competente per la documentazione. Nel caso dei rifugiati con permessi B o C la comunicazione è dunque necessaria (cfr. n. 2.4).

3.2 Ammissione provvisoria – Permesso F

3.2.1 Definizione dello statuto

Un'ammissione provvisoria (permesso F) è accordata a stranieri se l'esecuzione del loro allontanamento o espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv.1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri et la loro integrazione [LStrI; SR 142.20]). Può essere disposta nel quadro di una procedura d'asilo o di una procedura di diritto degli stranieri. Il permesso F è rilasciato a tre gruppi di persone:

- rifugiati ammessi provvisoriamente;
- persone ammesse provvisoriamente dopo una procedura d'asilo ma senza qualità di rifugiato;
- persone ammesse provvisoriamente senza procedura d'asilo, ossia l'ammissione provvisoria non è stata accordata nel quadro di una procedura d'asilo.

Il permesso F definisce lo statuto in modo chiaro se si tratta di una persona ammessa provvisoriamente in qualità di rifugiato e tale qualità figura direttamente sul permesso.

Comunque, il fatto che una persona senza qualità di rifugiato sia stata ammessa provvisoriamente nel quadro di una procedura d'asilo o di diritto degli stranieri risulta in SIMIC (cfr. allegato 4), importa soltanto per la messa al sicuro dei documenti secondo l'articolo 10 LAsi.

Le diverse disposizioni del diritto degli stranieri (p. es. scadenza del permesso) non sono rilevanti per lo stato civile.

3.2.2 Rifugiati ammessi provvisoriamente (permesso F)

I rifugiati ammessi provvisoriamente adempiono la qualità di rifugiato e, dal punto di vista dello stato civile, sono soggetti alle medesime disposizioni applicate ai rifugiati con permesso di dimora o di domicilio (n. 3.1.3):

Ingiunzione a procurarsi documenti: ai rifugiati ammessi provvisoriamente è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili che non esigono il contatto con le autorità del Paese d'origine. Per contro non è possibile ingiungere loro di procurarsi nuovi documenti che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine in quanto, nel caso di rifugiati ammessi provvisoriamente, queste ultime vanno considerate potenzialmente persecutorie.

Obbligo di messa al sicuro: in virtù dell'articolo 10 capoverso 5 LAsi, nel caso dei rifugiati ammessi provvisoriamente vanno messi al sicuro e inoltrati alla SEM unicamente i passaporti e i documenti d'identità.

Verifica dei documenti: i documenti dei rifugiati possono essere sottoposti a una verifica approfondita. La relativa domanda deve però far emergere con chiarezza la qualità di rifugiato della persona in questione. Va dunque ricordato alla rappresentanza svizzera incaricata di fare in modo che la verifica approfondita sia eseguita con la discrezione resa necessaria dalle circostanze (cfr. n. 2.3.2).

Comunicazione di fatti di stato civile: conformemente all'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile devono essere comunicati alla SEM dall'ufficio di stato civile competente per la documentazione. Nel caso dei rifugiati ammessi provvisoriamente la comunicazione è dunque necessaria (cfr. n. 2.4).

3.2.3 Persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato (perm. F)

Ingiunzione a procurarsi documenti: alle persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili e documenti nuovi che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine.

Obbligo di messa al sicuro: nel caso delle persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato occorre verificare in SIMIC se l'ammissione provvisoria è stata disposta nel quadro di una procedura d'asilo o di una procedura di diritto degli stranieri (cfr. allegato 4):

- *con precedente procedura d'asilo:* secondo l'articolo 10 capoverso 2 LAsi, le autorità e i servizi amministrativi devono mettere al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente nel quadro di una procedura d'asilo ma senza qualità di rifugiato, i documenti devono pertanto essere messi al sicuro e inoltrati alla SEM.
- *senza precedente procedura d'asilo:* dato che la LAsi non si applica a queste persone, l'obbligo di messa al sicuro dei documenti decade.

Verifica dei documenti: i documenti di queste persone possono essere sottoposti a una verifica approfondita illimitata.

Comunicazione di fatti di stato civile: conformemente all'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile devono essere comunicati alla SEM dall'ufficio di stato civile competente per la documentazione. Nel caso delle persone ammesse provvisoriamente senza qualità di rifugiato la comunicazione è dunque necessaria (cfr. n. 2.4).

3.3 Richiedenti l'asilo e richiedenti l'asilo respinti – Permesso N

3.3.1 Definizione dello statuto

Il permesso N può essere presentato sia da richiedenti l'asilo che da richiedenti l'asilo respinti autorizzati a restare in Svizzera fino alla partenza.

Questa circostanza non figura direttamente sul permesso ma è rilevante per le autorità dello stato civile in quanto nel caso dei richiedenti l'asilo la questione della qualità di rifugiato è ancora aperta. Nel caso dei richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di respingimento passata in giudicato che possono restare in Svizzera fino alla partenza, la qualità di rifugiato non è data e pertanto occorre verificare in SIMIC se la procedura d'asilo è ancora pendente o se è passata in giudicato una decisione negativa.

Allo scadere del termine di partenza, di norma i richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di respingimento passata in giudicato non posseggono più un permesso.

3.3.2 Richiedenti l'asilo (permesso N)

Ingiunzione a procurarsi documenti: ai richiedenti l'asilo è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili che non esigono il contatto con le autorità del Paese d'origine. Per contro non è possibile ingiungere loro di procurarsi nuovi documenti che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine, che nell'ambito dei richiedenti l'asilo vanno considerate potenzialmente persecutorie.

Obbligo di messa al sicuro: secondo l'articolo 10 capoverso 2 LAsi, le autorità e i servizi amministrativi devono mettere al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nel caso dei richiedenti l'asilo i documenti devono pertanto essere messi al sicuro e inoltrati alla SEM.

Verifica dei documenti: i documenti di richiedenti l'asilo possono essere sottoposti a una verifica approfondita. La relativa domanda deve però far emergere con chiarezza che si tratta di documenti di un richiedente l'asilo. La rappresentanza svizzera incaricata deve essere resa attenta in merito e provvedere dunque affinché la verifica approfondita sia eseguita con la discrezione resa necessaria dalle circostanze (cfr. n. 2.3.2).

Comunicazione di fatti di stato civile: conformemente all'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile devono essere comunicati alla SEM dall'ufficio di stato civile competente per la documentazione. Nel caso dei richiedenti l'asilo la comunicazione è dunque necessaria (cfr. n. 2.4).

3.3.3 Richiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato con o senza permesso N

Dal punto di vista delle autorità dello stato civile, ai richiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato sono applicabili le medesime disposizioni, indipendentemente dal fatto che il termine di partenza sia scaduto o no. Per le suddette autorità è quindi irrilevante se i richiedenti l'asilo respinti siano in possesso di un permesso N o no.

Ingiunzione a procurarsi documenti: ai richiedenti l'asilo respinti con decisione passata in giudicato è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili e documenti nuovi che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine

Obbligo di messa al sicuro: secondo l'articolo 10 capoverso 2 LAsi, le autorità e i servizi amministrativi devono mettere al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nel caso dei richiedenti l'asilo respinti i documenti devono pertanto essere messi al sicuro e inoltrati alla SEM.

Verifica dei documenti: i documenti di queste persone possono essere sottoposti a una verifica approfondita illimitata.

Comunicazione di fatti di stato civile: conformemente all'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile devono essere comunicati alla SEM dall'ufficio di stato civile competente per la documentazione. Nel caso dei richiedenti l'asilo respinti la comunicazione è dunque necessaria (cfr. n. 2.4).

3.4 Persone bisognose di protezione – Permesso S

3.4.1 Definizione dello statuto

La Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave (art. 4 LAsi). Lo statuto di persona bisognosa di protezione figura chiaramente sul permesso S.

3.4.2 Persone bisognose di protezione (permesso S)

Ingiunzione a procurarsi documenti: alle persone bisognose di protezione è possibile ingiungere di procurarsi documenti già disponibili che non esigono il contatto con le autorità del Paese d'origine. Per contro non è possibile ingiungere loro di procurarsi nuovi documenti che presuppongono una presa di contatto con le autorità del Paese d'origine in quanto, nel caso di persone bisognose di protezione, dette autorità vanno considerate potenzialmente persecutorie.

Obbligo di messa al sicuro: secondo l'articolo 10 capoverso 2 LAsi, le autorità e i servizi amministrativi devono mettere al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d'identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull'identità delle persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Nel caso delle persone bisognose di protezione i documenti devono pertanto essere messi al sicuro e inoltrati alla SEM.

Verifica dei documenti: i documenti delle persone bisognose di protezione possono essere sottoposti a una verifica approfondita. Dato che la qualità di rifugiato non è accertata occorre evitare i contatti con le autorità potenzialmente persecutorie. La domanda di verifica deve però far emergere con chiarezza che si tratta di documenti di una persona bisognosa di protezione. Va dunque ricordato alla rappresentanza svizzera incaricata di fare in modo che la verifica approfondita sia eseguita con la discrezione resa necessaria dalle circostanze (cfr. n. 2.3.2).

Comunicazione di fatti di stato civile: conformemente all'articolo 51 capoverso 1 OSC, i fatti di stato civile devono essere comunicati alla SEM dall'ufficio di stato civile competente per la documentazione. Nel caso delle persone bisognose di protezione con permesso S la comunicazione è dunque necessaria (cfr. n. 2.4).

3.5 Conferma scritta degli uffici di migrazione

Formalmente, la LStrI non prevede una conferma scritta da parte degli uffici di migrazione indicante che la decisione di allontanamento passata in giudicato non può al momento essere eseguita («tolleranza»). In pratica, tuttavia, gli uffici cantonali di migrazione rilasciano conferme di questo tipo. Se una persona presenta un documento di questo tipo occorre chiedere informazioni sull'ulteriore modo di procedere all'autorità inviante.

4 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono la circolare 04-08-01 del 4 agosto 2004 «Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all'asilo».

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Cora Graf-Gaiser

Allegati:

- Allegato 1: Formulario «Ricevuta della messa al sicuro di documenti»
- Allegato 2: Formulario «Domanda di consultazione di un fascicolo d'asilo»
- Allegato 3: Panoramica degli statuti di soggiorno di stranieri per le autorità dello stato civile
- Allegato 4: Griglia panoramica degli statuti secondo il diritto in materia di asilo e stranieri